



# COMUNE DI GIOIA TAURO

## Città Metropolitana di Reggio Calabria

COPIA

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 47 del 02/05/2020

**Oggetto: ULTERIORE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID -19.**

L'anno duemilaventi addi due del mese di Maggio,

#### IL SINDACO

##### Visti

il D.L. 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

il D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 , n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

in particolare l'art. 1, comma 1, del citato decreto laddove viene disposta l'adozione delle seguenti misure: <<a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza>>;

##### Considerato che:

con successivo D.P.C.M. del 9 marzo 2020, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, dell'incremento dei casi sul territorio nazionale e della necessità, dunque, di adottare misure uniformi su tutto il territorio nazionale, le misure di cui all'art. 1 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 sono state estese all'intero territorio nazionale;

con DPCM dell'11 marzo 2020, sono state ulteriormente inasprite le misure atte al contenimento del Coronavirus;

con DPCM del 10 aprile 2020, sono state introdotte ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale;

**con DPCM del 26 aprile 2020 sono state introdotte ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6. recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale.**

##### Viste:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 dell'8 marzo 2020 contenente "urgenti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";
- l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 12 del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure

per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma , della legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale";

- l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 15 del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: limitazione degli spostamenti su tutto il territorio regionale"
- l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 03 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Proroga delle disposizioni di cui alle ordinanze n.
- 1/2020, n. 3/2020,n.4/2020, n. 5/2020, n.7/2020, n. 12/2020, n. 15/2020, n.22/2020 e n. 23/2020;

**Vista** la determinazione direttoriale prot. 125127/RU del 23 aprile 2020 dell'Agenzia Dogane Monopoli che disciplina all'art. 1 gli esercizi per i quali non vige l'obbligo di chiusura;

**Vista** l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 36 del 24 aprile 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizione relative alle attività commerciali consentite ed agli spostamenti delle persone fisiche

**Visto** l'allegato 1 dell' ordinanza n. 36 del 24 aprile 2020 che prevede: indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus SARS-CoV-2;

**Vista l'ordinanza n.37 del 29 aprile 2020 “ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizione relative alle attività commerciali di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale.**

**Vista l'ordinanza del Sindaco n.44 del 25 Aprile 2020 “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19”**

**Preso Atto che alla data odierna in Città non vi sono casi di coronavirus e che la situazione sanitaria ed epidemiologica da Covid-2019 risulta essere al momento sotto controllo;**

**Tutto ciò** premesso e considerato,

**Visto** il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.

**Visto** l'art. 50 del Decreto legislativo 267/2000

## **ORDINA**

- 1) **l'apertura** di tutte le attività previste DPCM del 26/04/2020 ( elencati dal codice ATECO negli allegati 1, 2 e 3) dalle ore 07:00 alle ore 20:00 ad esclusione delle attività della ristorazione per cui si applica il punto 2;
- 2) **alle attività** di ristorazione quali bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, yogurterie e attività similari e che prevedono lo stesso codice ateco sarà consentito l'asporto (Take Away e le

consegna a domicilio) nelle fasce orarie dalle 07:00 alle ore 21:00. Gli addetti di tale attività potranno rimanere all'interno per la preparazione dei pasti e la sistemazione dei locali anche oltre gli orari indicati. Rimane consentita la possibilità per le attività di ristorazione di consegna a domicilio dopo le ore 21:00. Tutte le attività commerciali e della ristorazione devono favorire la possibilità per il cliente di prenotazione del prodotto e possibilmente di una fila agevolata per l'immediato ritiro, evitando così eventuali assembramenti. Al fine di favorire la consegna a domicilio si invitano gli esercenti a registrarsi al portale [www.iorestoacasagioiatauro.it](http://www.iorestoacasagioiatauro.it);

- 3) **è fatto** assoluto divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e nelle zone adiacenti degli stessi;
- 4) **gli spostamenti** per l'acquisto dei prodotti di ristorazione e/o di beni di prima necessità è consentita ad una sola persona a nucleo familiare;
- 5) **è fatto** assoluto divieto di servizio ai tavoli fino a nuove disposizioni;
- 6) **sono consentiti** solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro solo per tutti i cittadini residenti nel Comune di Gioia Tauro;
- 7) **è consentita** la possibilità di potersi spostare oltre la prossimità della propria abitazione - anche fuori dei limiti di residenza o domicilio, in caso di necessità di accesso a luoghi di abituale frequenza delle persone affette da patologie certificate dall'autorità sanitaria (quali i disturbi dello spettro autistico) – nei casi di problematiche comportamentali gravi tali da imporre uscite esterne per il contenimento degli aspetti auto-aggressivi ed aggressivi, da parte del soggetto certificato, al solo scopo di consentirne la migliore gestione; è consentita, altresì, la possibilità di spostamento oltre la prossimità della propria abitazione, dei minorenni, in presenza di un genitore, ferme restando le misure di distanziamento e protezione già individuate nei provvedimenti nazionali e regionali vigenti;
- 8) **gli spostamenti** previsti al punto 1 dell'Ordinanza regionale n. 32/2020 giustificati per motivi di assoluta necessità, correlati allo svolgimento di attività agricole e di conduzione di piccoli allevamenti di animali, da parte di agricoltori, **sono da intendersi possibili**, con le limitazioni specificate, anche da e verso Comuni non limitrofi al proprio;
- 9) **i soggetti** con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante ed avvisando il Comune di Gioia Tauro (numeri telefonici 0966/508349- 0966/57333);
- 10) **è fatto** divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus per come previsto dal DPCM del 26/04/2020;
- 11) **non e' consentito** svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; **è consentito** svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività per come previsto dal DPCM del 26/04/2020;
- 12) **è fatto assoluto** divieto frequentare i parchi giochi all'aperto sull'intero territorio comunale, nello specifico i parchi giochi posti sul Lungomare cittadino e all'interno di tutti gli spazi pubblici;
- 13) **in tutte le attività produttive** il titolare e/o gestore dovrà garantire il mantenimento del distanziamento interpersonale per come previsto dall'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020 e di tutte le seguenti fasi :
  - il titolare e/o gestore dovrà garantire la pulizia e l'igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione dell'orario di apertura.
  - Il titolare e/o gestore dovrà garantire un'adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria
  - Il titolare e/o gestore dovrà garantire ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per

la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

- Il titolare e/o gestore dovrà garantire l'utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
- Il titolare e/o gestore dovrà garantire l'uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Il titolare e/o gestore dovrà predisporre adeguati contenitori per la raccolta degli stessi;
- Il titolare e/o gestore dovrà garantire gli accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità per come previsto dall'allegato 5 del DPCM del 26/04/2020:
  - per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;
  - per locali di dimensioni superiori ai 40 mq, l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Il titolare e/o gestore dovrà garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.

**14) apertura cimitero:** dal 5 Maggio è consentita la visita ai defunti nei seguenti orari, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 nei giorni da Martedì a Domenica, il lunedì il Cimitero resterà chiuso. I cittadini hanno l'obbligo di :

- di indossare durante la visita i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti)
  - di mantenere la distanza di sicurezza da altre persone (almeno 1 metro)
  - di evitare assembramenti lungo i viali e negli slarghi
  - di non abbandonare all'interno del recinto cimiteriale buste, contenitori in plastica, metallo o vetro
  - di smaltire i rifiuti (fiori secchi, ceri, ecc...) negli appositi cestini
  - di smaltire all'uscita i dispositivi di protezione nei contenitori separati
- I cittadini entreranno solo dall'ingresso principale per un massimo di tre persone a defunto. La visita dovrà essere contenuta nei 40 minuti. L'entrata e l'uscita sarà controllata attraverso il rilascio di apposito tesserino finalizzato a monitorare il numero di persone all'interno che non dovrà essere superiore a 54.
  - All'esterno del cimitero i fiorai, regolarmente autorizzati alla vendita dovranno rispettare gli spazi assegnati e delimitare lo spazio tra commercianti e clienti facendo rispettare il distanziamento sociale di almeno un metro e l'uso di mascherine e guanti. Gli stessi dovranno lasciare giornalmente pulita l'area di vendita a loro assegnata, pena la sospensione dell'attività;
  - Le imprese edili autorizzate all'edilizia cimiteriale, possono riprendere la loro attività all'interno del cimitero ( fascia oraria dalle ore 07.00 alle ore 13,00) per un massimo di 3 persone ad impresa e nel rispetto delle misure del distanziamento sociale e dell'uso dei DPI. A fine giornata lavorativa l'area di cantiere edile dovrà essere messa in sicurezza e pulita da eventuale materiale di risulta e/o attrezzatura, pena la sospensione dell'attività;

**15)** è consentita dal 4 Maggio 2020 la ripresa della raccolta dei giochi “SuperEnalotto”, “SuperStar”, “SiVinceTutto SuperEnalotto”, “Eurojackpot”, “Lotto tradizionale”, le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria e delle scommesse che implicano la certificazione da parte del personale dell'Agenzia Dogane Monopoli;

**16).** Tutti i cittadini sono obbligati a rispettare le regole previste dal DPCM del 26 aprile 2020 e al rispetto del distanziamento sociale ed all'utilizzo di mascherine e guanti;

Le Autorità Competenti e gli Organi di controllo tengono conto di quanto previsto nella presente Ordinanza nel corso delle verifiche circa il rispetto delle misure fissate nei provvedimenti per

l'emergenza Covid-19.

Il mancato rispetto delle misure urgenti per il contenimento del contagio previste dalla presente Ordinanza, comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

### **DISPONE**

la trasmissione della presente ordinanza:

-alla Prefettura di Reggio Calabria;

- alla Polizia di Stato ;

- ai Carabinieri;

-alla Guardia di Finanza;

-alla Capitaneria di Porto;

-alla Polizia Locale;

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo on line del Comune;

le disposizioni di tale ordinanza producono i loro effetti dal **04/05/2020 e sino al 18/05/2020**

### **AVVERTE**

Che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L 23 febbraio 2020 n. 6, richiamato in premessa ;

Avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione al TAR entro il termine di 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

**IL SINDACO**

*f.to ALDO ALESSIO*

### **Nota di Pubblicazione**

*La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000*